

Consorzio di Bonifica dell' Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

Tel 0773/46641 – Fax 0773/696813

ELEZIONI CONSORTILI 20/11/2011 **ELENCO PROVVISORIO AVENTI DIRITTO AL VOTO**

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

dell'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica dell' Agro Pontino che si svolgeranno domenica 20 novembre 2011.

Si porta a conoscenza dei Signori Consorziati che **dal giorno 05 agosto 2011 al giorno 20 agosto 2011** compreso, per giorni quindici consecutivi, presso l'albo pretorio dei Comuni di: Latina, Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Norma, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Terracina, Sonnino, Priverno, Pontinia, Sezze, sono depositati per la pubblicazione, a disposizione degli interessati, gli stralci degli elenchi degli aventi diritto al voto.

L'elenco generale degli aventi diritto al voto è depositato presso la sede del Consorzio di Bonifica dell' Agro Pontino in Latina – C.so Matteotti n.101.

Gli eventuali reclami da parte degli interessati avverso le risultanze dell'elenco debbono essere diretti al Comitato Esecutivo ed inviati, mediante raccomandata A. R., presso la sede del Consorzio entro il termine **perentorio di giorni 15** dall' ultimo di pubblicazione.

In merito a quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, della legge regionale del Lazio 21 gennaio 1984, nr. 4 e dall' art. 6, comma 3, dello Statuto Consortile, *(l'elettorato attivo e passivo compete ad ogni componente dell'assemblea che sia maggiorenne, che goda dei diritti civili e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili,)* si fa presente che la regolarità del pagamento può essere dimostrata, in caso di richiesta, anche tramite una autocertificazione sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Estratto dello Statuto Consortile:

Art. 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei consorziati è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, nonché dai titolari dei diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, dagli affittuari, dai conduttori degli stessi, che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto siano tenuti a pagare i contributi consortili unitamente ai proprietari o in luogo di questi, e, ai sensi del 2° comma dell'art. 18 della legge regionale 21 gennaio 1984, n° 4 e successive modificazioni, abbiano effettuato richiesta di iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuzione.

L'Assemblea dei consorziati si riunisce per eleggere i propri rappresentanti per la costituzione del Consiglio di Amministrazione.

L'elettorato attivo e passivo compete ad ogni componente dell'assemblea che sia maggiorenne, che goda dei diritti civili e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per le persone giuridiche dai rappresentanti o procuratori all'uopo nominati, per i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dalla maggioranza di proprietà.

La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza del delegato, ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo di rappresentanti indicati nei precedenti quarto e quinto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.

ART. 7 – ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Il Consorzio con deliberazione del Comitato Esecutivo provvede, sulla base dei ruoli di contribuzione relativi all'anno precedente alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti nel catasto consortile, alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio stesso.

L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- l'ammontare del contributo iscritto al ruolo;
- l'indicazione della sezione di contribuzione di appartenenza di cui al successivo art. 14;
- l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

ART. 8 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto che è uguale, personale e non delegabile e che è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza.

Il consorzio iscritto in più sezioni esercita il proprio diritto in una soltanto delle sezioni che deve essere dallo stesso consorzio indicata quindici giorni prima del termine previsto dallo statuto per l'approvazione delle liste degli aventi diritto al voto. Trascorso infruttuosamente tale termine il Consorzio iscrive il consorzio nella sezione in cui il consorzio stesso risulta maggior contribuente.

Latina, lì 03 agosto 2011

IL PRESIDENTE
(Carlo CROCETTI)

www.AlboPretorionline.it 05/08/11